

LA PROCEDURA PARLAMENTARE
IN UN PARLAMENTO PROVINCIALE A FOLIGNO NEL 1305

Nell'agosto del 1305 Clemente V in Avignone allora eletto pontefice, preoccupato delle aspre contese che travagliavano la vita delle provincie d'Italia e ne mettevano in pericolo la fedeltà stessa verso il papato, invia in Italia due suoi nunzi Guglielmo Durante, vescovo di Mende, e Piliforte di Ravesteyn, abate di Lombez, con l'incarico di riportare in quelle terre la tranquillità e la pace, *ad pacificandum et reformandum statum earum*. (1) I due *pacificatores et reformatores*, dopo essersi trattenuti durante l'autunno nella Tuscia e avervi svolto ampia opera di pacificazione, (2) e prima di passare nella Marca d'Ancona, dove li attende l'aspra lotta che i comuni minori vanno conducendo contro la curia provinciale per la sospensione dei privilegi già loro accordati da Bonifacio VIII, si fermano qualche giorno del dicembre nel ducato di Spoleto a curare le cose di quella provincia.

(1) Vedi per quanto riguarda gli atti di questa legazione E. GÖLLER, *Zur Geschichte der italienischen Legation Durantis des Jungeren von Mende*, in *Römische Quartalschrift für Christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte*, 1905, 4 heft.

(2) R. DAVIDSOHN, *Forschungen zur Geschichte von Florenz*, Berlin, Mittler, 1901, 3 theil, pag. 287 e segg.

Il codice 443 delle collettorie dell'archivio Vaticano ci ha conservato, dal f. 140 r. al f. 165 r., (1) gli atti di un parlamento della provincia del ducato, da essi tenuto in tale occasione a Foligno il giorno otto dicembre 1305.

Questi atti meritano il nostro attento esame per la loro particolare importanza ai fini di farci meglio conoscere una parte della procedura parlamentare finora poco nota. Le carte del codice vaticano contengono non molto invero di questo parlamento folignate, e cioè il *processus* ossia la serie delle richieste avanzate dai legati, l'ordinanza conclusionale e cioè l'esatta relazione della seduta parlamentare, e le *promissiones* di obbedienza dei vari comuni fatte nel parlamento stesso. Nulla ci è pervenuto invece nè degli atti preparatori della convocazione del parlamento nè di quelli relativi all'esecuzione delle decisioni prese dall'assemblea; ma questi due stadi della procedura parlamentare possiamo dire ormai di ben conoscerli attraverso la pubblicazione degli atti del parlamento di Montolmo del 1306 curata dallo Zdekauer. (2) Il punto però sul quale il parlamento di Montolmo poca luce può fare è quello che riguarda il procedimento seguito dall'assemblea nella sua discussione per giungere al voto. Su ciò può ben illuminarci al contrario l'ordinanza conclusionale del parlamento folignate del quale ci occupiamo, ordinanza che riassume nei particolari essenziali il lavoro svolto dall'assemblea nella seduta dell'otto dicembre, e che, come già ebbe a rilevare lo Zdekauer, è *la più completa del genere e la più caratteristica che finora si conosca.* (3)

(1) Il codice fu ampiamente descritto da L. ZDEKAUER, *Gli atti del parlamento di Montolmo del 15 gennaio 1306*, in *Bollettino della Commissione per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali dal medioevo al 1831*, (Accad. dei Lincei), Bologna, Zanichelli, 1920, n. 1 e 2.

(2) L. ZDEKAUER, op. cit.

(3) L. ZDEKAUER. *Le costituzioni del card. Bertrando pubblicate nel parlamento di Montefalco del 23 aprile 1336*, in *Bollettino cit.*, n. 3, pag. 70.

Sulle tracce di questo documento, che qui pubblichiamo, ci è dato seguire nelle sue linee principali il lavoro e il succedersi degli atti attraverso i quali il parlamento di Foligno giunse alle sue decisioni.

Nella chiesa cattedrale di Foligno sono convenuti e si trovano riuniti a parlamento, in ossequio alla citazione fatta dai due nunzi pontifici, tutti i vescovi del ducato e i rappresentanti, sindaci, podestà e ambasciatori dei diversi comuni *maiores* e *minores* della provincia, sia delle *civitates* che delle *communantiae* e dei *castra*, secondo la solita triplice distinzione. Presenti dunque clero e comuni; nessun accenno ai nobili feudatari e signori, la cui assenza non può destare meraviglia se si considera la scarsa importanza che essi hanno in questo inizio del trecento nella provincia del ducato. (1)

Il parlamento è stato convocato dai legati papali e per un fine strettamente inerente alla loro missione, secondo il nostro documento ci attesta: Chiamare alla loro presenza le autorità religiose e laiche della provincia per esortare tutti alla fedeltà, devozione e obbedienza alla Chiesa romana e al pontefice, e insieme a mantenersi uniti nella pace e nella tranquillità. Già dal sei novembre dello stesso anno invero i due *pacificatores* avevano emanato dalla Tuscia allo stesso scopo per tutti i comuni dello stato espliciti ordini, contenuti in una lettera o *processus in civitate Lucana factus*. (2) Giunti a Lucca, loro primo atto era stato di scrivere dalla loro residenza in quella città a tutti i podestà, capitani, anziani, rettori, priori e consiglieri dei vari comuni e terre delle provincie della

(1) Anche nel parlamento di Montolmo del gennaio dell'anno seguente 1306, tenuto dagli stessi riformatori, i nobili non appaiono presenti. Vedi L. ZDEKAUER, op. cit.

(2) Il *processus* del parlamento di Foligno, contenuto nei fogli 140 r. 143 r., è simile in molti punti a quello del parlamento di Montolmo pubblicato da L. ZDEKAUER, op. cit.

Chiesa per renderli consapevoli della loro missione e notificare insieme i primi ordini in proposito. I due nunzi erano rimasti profondamente turbati dalle notizie ricevute sulle discordie e le guerre che agitavano lo stato pontificio, e, seguendo l'insegnamento di Cristo disceso sulla terra per la pace degli uomini, esortano ed ordinano perciò di desistere subito e ovunque da ogni violenza e contesa almeno fino alla prossima festa di Pasqua di Resurrezione, quando, come pare, il pontefice tornerà in Italia da Avignone a visitare le sue terre pacificate e tranquille. Ogni opera sia rivolta nel frattempo a comporre le discordie e a concludere trattati di pace, e i vescovi e i rettori provinciali facciano conoscere questi ordini a tutti i sudditi. Il *processus* termina col riportare, *ad maiorem firmitatem* di tutto ciò, il testo delle lettere pontificie relative alla missione affidata ai due legati, una diretta ai comuni, altra ai rettori provinciali ed altra ancora agli stessi legati. (1)

Far meglio conoscere nel ducato spoletano questo *processus*, contenente la volontà e le disposizioni dei nunzi relative alla loro missione di pace, e ricevere dai rappresentanti dei singoli luoghi della provincia formale promessa di obbedienza, è lo scopo per cui il parlamento di Foligno è stato convocato e in questo si riassume tutto il lavoro svolto dal parlamento stesso.

Apertasi la seduta dell'assemblea, i legati danno ordine anzitutto che venga letto *de verbo ad verbum* e *renovatus* (2) *in publico parlamento* questo *processus* già fatto da essi a Lucca, affinché nessuno possa esimersi dall'osservarlo addu-

(1) Pubblicate la prima e l'ultima da G. GÖLLER, *Zur Geschichte ecc.* op. cit., pag. 18 e 19.

(2) Il codice Vat. ha come titolo del *processus*: *Processus factus et renovatus in civitate Fulginei.*

cendo come pretesto d'ignorarne l'esistenza con l'affermare che le lettere apostoliche non siano loro pervenute.

Altri ordini rivolgono poi i legati al rettore del ducato Deoticlerio di Loiano, come colui che essendo a capo della provincia più d'ogni altro deve curarne la tranquillità e il benessere e quale naturale presidente dell'assemblea parlamentare. Il rettore indica subito in tutta la provincia del ducato le tregue generali da ogni guerra e contesa fino alla Pasqua di Resurrezione di cui i legati parlano nel loro *processus*, e comandi insieme che le tregue stesse e il *processus* legatizio siano da tutti *inviolabiliter* osservati. Gravi multe restino fissate per i contravventori, a proposito delle quali sia da distinguersi tra comuni maggiori o *civitates*, comuni mediani, che il documento chiama *communitates*, e comuni minori, quelli dei *castra*. Con giusto senso di equità, l'entità della pena è proporzionata all'importanza del comune, e i primi paghino in caso d'inosservanza ventimila marche d'argento di pena, i secondi diecimila e soltanto mille gli ultimi.

Tutti i *mandata* dei legati vengono tosto eseguiti: Il *processus* è letto *in publico*, parola per parola, il rettore indica le tregue e determina le pene per chi continuerà malgrado ciò nelle lotte fratricide.

I sindaci, podestà e ambasciatori dei comuni presenti al parlamento, almeno come sembra dalle parole del documento, si consultano allora sul da farsi e all'unanimità poi, *nemine discrepante*, deliberano di approvare il *processus* legatizio e di accettare le tregue indette. Uno di loro poi, e precisamente Guido di Monte Alano, capitano di Spoleto, a nome di tutti e per incarico da essi ricevuto, si leva e comunica in pubblico parlamento la decisione presa.

Ma perchè queste tregue siano rigorosamente osservate non è sufficiente soltanto questa accettazione da parte degli organi dirigenti dei comuni della provincia, ma è necessario

altresì che della loro indizione siano consapevoli tutti i sudditi. A contatto più diretto e in rapporti più frequenti col popolo è senza dubbio il clero, e pertanto il clero meglio di chiunque altro avrà il modo di far conoscere le decisioni del parlamento a tutti i provinciali. In considerazione di ciò il vescovo e l'abate legati, dopo ricevuta l'approvazione parlamentare dei loro *processus*, ordinano al vescovo di Nocera, considerandolo quale vicario e procuratore di tutti i vescovi presenti al parlamento, che in virtù di santa obbedienza siano pubblicati i *processus* approvati entro lo spazio di quindici giorni in tutte le parrocchie delle diocesi del ducato, quando il popolo conviene alle sacre funzioni.

Ciò fatto il compito per cui il parlamento era stato convocato è esaurito: I rappresentanti dei comuni hanno conosciuto ed accettato gli ordini dei legati per la pace provinciale, il clero ha ricevuto formale incarico di curarne la pubblicazione.

Un'altra formalità tuttavia resta ancora da compiere. I sindaci dei comuni convenuti al parlamento prima di partire da Foligno, dicono i legati, debbano prestare idonei fideiussori per la integrale osservanza di quanto il parlamento ha deciso, e in quanto a quelli che non hanno il sindacato sufficiente a far ciò, (e non è raro il caso di questi sindaci inviati al parlamento provinciale dai comuni col solo incarico di assistere alla discussione per poi riferirne alle autorità comunali e senza potersi obbligare in nulla per le loro città) (1) si presentino essi entro otto giorni avanti ai legati o al rettore del ducato con procura sufficiente per promettere fedele osservanza di tutto.

E così l'uno dopo l'altro i singoli rappresentanti dei co-

(1) Vedi per il parlamento di Montolmo del 1306 L. ZDEKAUER, *op. cit.*

muni prestano le loro *promissiones* e danno fideiussione, parte nello stesso giorno della seduta dell'assemblea otto dicembre, altri nei successivi giorni nove e dieci.

Dopo di che ecclesiastici e laici convenuti al parlamento ottengono formale licenza di tornare liberamente alle proprie terre, salvo i sindaci di Spoleto, Nocera, Montefalco e Trevi, che i legati vogliono restino ancora presso di loro, forse per particolari comunicazioni che li riguardano.

GIUSEPPE ERMINI
dell'Università di Urbino.

Archivio Vat., n. 443 collettorie, f. 143 r - 144 v.

In nomine domini amen. Noscant presentes pariter et futuri quod venerabiles patres domini episcopus et abbas parlamentum publicum in civitate Fulginei, ducatus Spoletani, (ad quod parlamentum prelatos, potestates et syndicos civitatum, communantiarum dicti ducatus citari et convocari fecerant) tenentes, proposito circa exortationem fidelitatis, devotionis et obedientie ad dictam Romanam Ecclesiam et predictum dominum summum pontificem, dilectionis unitatis, pacis et tranquillitatis inter illos dicti ducatus, quod prudenter et sapienter visum fuit expedire eisdem, fecerunt legi in publico parlamento de verbo ad verbum licteras apostolicas et processum suprapositum per eosdem pridem in civitate Lucana factum; dictum processum et certa scientia innovantes et de novo etiam facientes, ne quisquam se posset pretestu ingnorantie excusare vel pretendere quod monitorie lictere dictorum dominorum episcopi et abbati (sic) aut etiam processus predicti non venissent ad notitiam eorundem; mandantes nichilominus mangne nobilitatis et potentie viro, domino Deoticlerio de Loiano, duci Spoletano, presenti, ut eorum usque ad instans festum Resurrectionis dominice treugas indiceret in predicto ducatu Spoletano, et quod dictas treugas et processus factos per ipsos mandaret et preciperet a civitatibus Spoletana, Eugubii, Fulginei, Assisij et Nucerie ⁽¹⁾ sub pena vigintimilium marcharum argenti pro qualibet ipsarum civitatum; et a communitatibus Nursie, Vissi, Cassie, Cereti, Mevanie, Spelli, Trevij, Montis Falci, Gualdi, ⁽²⁾ Nucetine diocesis, Saxiferati et Bictone sub pena decem milium marcharum argenti pro qualibet ipsarum communitatum; et a communibus Gualdi Captaneorum, Ca-

(1) Nel testo: *Nucerio*.

(2) Nel testo: *Gualdo*.

stri boni, Cannarie, et castri Limissani, Collis Mantie, Collis Marchionis, Castri Massani, Castri Litaldi, Insule Albricorum, Monticuli, Ville Balçanei, Pemontis, Castri Castangnole, Vallis Tupinij, Castri Rosane, Castri Precum, Jani et Spelli sub pena mille marcharum argenti pro quolibet ipsorum communium inviolabiliter observari. Quod mandatum dictus dominus dux immediate reverenter extitit executus, et dictum mandatum a syndicis predictarum civitatum et communantiarum et castrorum extitit acceptum; et dicti processus, facti et renovati per dictos dominum episcopum et abbatem, eo mandato lecti in publico fuerunt ab omnibus syndicis, potestatibus, ambasciatoribus in dicto parlamento existentibus, unanimiter nemine discrepante, deliberatione inter dictos potestates, ambasciatores et syndici (sic) habita, et approbati.

Et hoc etiam per sapientem et nobilem virum dominum Guidonem de Monte Alano, capitaneum civitatis Spoleti, vice omnium civitatum, communantiarum, castrorum potestatum, syndicorum, sollempniter extitit arengatum; quo facto, preceperunt dicti domini episcopus et abbas, in virtute sancte obedientie, venerabili Petri domino Nucерino episcopo presenti et vicario et procuratori aliorum episcoporum ducatus in dicto parlamento existentium, quod dictos processus infra XV dierum spatium per singulas parrochiales ecclesias diocesum suarum, cum populus convenerit ad divina officia, facere publicari, omnibus ecclesiasticis, potestatibus et ambasciatoribus civitatum, communantiarum et castrorum in dicto parlamento existentium, cum eorum gratia revertendi ad propriam licentiam concedentes; preceperunt tamen quod syndici civitatum, communantiarum et castrorum predictorum, ante eorum discessum de civitate Fulginei, prestarent fideiussores idoneos de dictis processibus et mandatis integrabiliter observandis. Monentes insuper quod omnes illi, qui non habent syndicatam sufficientem ad predicta, comparerent infra VIII dies coram ipsis vel dicto domino duce cum instrumento et syndicato sufficientibus, et quod predicta promittant servare et inviolabiliter adimplere. Mandaverunt etiam quod syndici civitatum Spoleti et Nucerie et communantiarum Montis Falconis et Trevij non recederent a dicta civitate Fulgineo sine licentia eorundem. De quibus omnibus et singulis preceperunt per nos Suffredum condam Spedalerij de Pistorio et Dominicum ser Insengne De Podio Bonizi, notarios et familiares suos, et omnes alios notarios curie domini ducis predicti fieri publicum instrumentum.

Actum fuerit hoc in ecclesia maiori dicte civitatis Fulginei, anno nativitatis domini millesimo trecentesimo quinto, indictione quarta, die octavo decembris, pontificatus sanctissimi patris domini pape predicti anno primo, presentibus reverendo patre domino Johanne Dei gratia episcopo Nucерino et venerabili viro domino Johanne de Guereniis, canonico Albanensi, ducatus Spoletani in spiritualibus rectore, frate Anglico abbate Monasterii Saxivivi Fulginei diocesis, Romundo Barocti preceptore Mimatensi, Bernardo Regis canonico Neumeusensi, doctore decretorum, et Guillelmo Cavelti canonico Albiensi.